



MINISTERO DELL'INTERNO **DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2468/21/115/28

Roma, 17 marzo 2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19.

Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021 (1), "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riquardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698 (2)".

Disposizioni del Regolamento 2021/267 (1) che i paesi membri dell'unione europea hanno decisodi non applicare.

Nel far seguito alla circolare n. 300/A/2132/21/115/28 del 9 marzo 2021 (3), con la quale, nel dare conto della pubblicazione del Regolamento (UE) 2021/267 (1), è stato fornito un indirizzo operativo per garantirne la corretta ed uniforme applicazione, si comunica che sulle Gazzette ufficiali dell'Unione europea. C76 I del 5 marzo 2021 e C78 I del 8 marzo 2021, sono state pubblicate le comunicazioni, da parte di diversi paesi membri [1], per informare la Commissione europea di aver deciso di non applicare alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2021/267 (1), come previsto dalle norme dello stesso Regolamento.

Le decisioni assunte dai paesi dell'Unione suindicati, producono i propri effetti nei confronti dei veicoli immatricolati e sui documenti per la circolazione rilasciati in quei paesi, ed hanno efficacia per la circolazione sull'intero territorio dell'Unione europea, mentre, resta valida l'efficacia delle proroghe per i veicoli e documenti afferenti a paesi che non hanno comunicato nulla.

Per comodità di lettura è stato realizzato uno schema, allegato alla presente (ALL. 1), nel quale vengono indicate, per ogni singolo Paese, quali sono le proroghe per le quali è stata chiesta la disapplicazione del Regolamento 2021/267 (1).

Tale scheda non va a sostituire la scheda allegata alla citata circolare del 9 marzo 2021 [2] (3) che, invece, risulta ancora utile per verificare l'eventuale disapplicazione delle deroghe fissate dal Regolamento 2020/698 (2). Infatti le disposizioni di quest'ultimo Regolamento, con particolare riferimento all'art. 2 relativo alle CQC, all'art. 3 relativo alle patenti di guida e all'art. 5 relativo alla revisione dei veicoli, che hanno previsto proroghe di validità di sette mesi per le scadenze ricomprese nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, trovano possibile applicazione sino al 31 marzo 2021.

Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE Stradiotto

[1] Le comunicazioni riguardano in totale 24 paesi dei 27 attuali membri. Infatti, solo 3 paesi (Italia, Malta e Repubblica Ceca) non hanno comunicato nulla. Pertanto, i veicoli immatricolati e i documenti rilasciati in questi tre paesi potranno fruire di tutte le proroghe di cui al Regolamento 2021/267 per la circolazione sull'intero territorio dell'UE.

Allegato 1 alla circolare 17.3.2021, prot. n. 300/A/2468/21/115/28

REGOLAMENTO (UE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE									
STATO MEMBRO UE		Austria	Belgio	Bulgaria	Cipro	Croazia	Danimarca	Estonia	
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)							x	
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)				Х			X	

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

iter TO: **TECNICA VEICOLI** MERCI PASSEGGERI REVISIONI CONDUCENTI

^[2] Chiamata ALL. 2.







Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice armonizzato "95")							Х
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice armonizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)				X			х
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)							Х
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)				Х			х
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida)				Х	Х		Х
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)				х			х
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	Х		Х	Х		Х	Х
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	Х		Х	X			Х
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	Х		Х	Х			Х
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	х	х	х	х	х	х	х
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х
Art. 7 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)			x	Х			х
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)			Х	Х			Х
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)			Х	х			х

STATO MEMBRO UE		Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Irlanda	Italia	Lettonia
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)							x
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)							X
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice armonizzato "95")							х
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice armonizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)							х
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)							Х
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)							Х
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida)	Х						Х
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)	х						х
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	Х			Х	Х		Х
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	Х				Х		Х
Art.4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	Х				Х		Х
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	х	х	х	Х	х		х
Aut Engran 2	(\(\langle - \l			V		V		V

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

iter iter iter iter iter passeggeri

26/03/2021 pagina 2 di 4







Art. ə paragr. ∠	(vandita certificato di revisione)	^	^	^	^	^
Art. 7 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)				Х	×
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)				Х	Х
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)				х	х

,	JE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NO							
STATO MEMBRO UE		Lituania	Lussembur go	Malta	Paesi Bassi	Polonia	Portogallo	Repubblica Ceca
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)							
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)	X						
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice armonizzato "95'	x						
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice armonizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)	x						
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)	х						
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)	x						
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida)	х	x					
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)	x	x					
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	Х	X		X	X		
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del conducente)	X	X		X		x	
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del conducente)	x	x		x		x	
	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	x	x		х	x	х	
Art. 5 paragr. 1								
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	X	X		X	X	X	
Art. 7 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)	x	x		x			
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)	х	x		x			
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto passeggeri)	x	x		x			

REGOLAMENTO (UE) 2021/267 - DISPOSIZIONI NON APPLICATE DAGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE								
STATO MEMBRO UE		Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Ungheria	
Art. 2 paragr. 1	(Termine per partecipazione attività formativa periodica titolari CQC)							
Art. 2 paragr. 2	(Termine per completamento attività formativa periodica titolari CQC)							
Art. 2 paragr. 3	(Validità marcatura codice armonizzato							

Documento presente in Iter e nelle seguenti banche dati tematiche

iter iter iter conducenti merci

26/03/2021 pagina 3 di 4

PASSEGGERI







	"95")						
Art. 2 paragr. 4	(validità marcatura codice armonizzato "95" già prorogata dal Reg. 2020/698)						
Art. 2 paragr. 5	(Validità CQC)						
Art. 2 paragr. 6	(Validità CQC già prorogata dal Reg. 2020/698)						
Art. 3 paragr. 1	(Validità patente di guida)			х	Х		
Art. 3 paragr. 2	(Validità patente già prorogata dal Reg. 2020/698)			X	Х		
Art. 4 paragr. 1	(Ispezione periodica del tachigrafo)	х		х	Х	Х	
Art. 4 paragr. 2	(Rinnovo carta del	x		х	х	х	
	conducente)						
Art. 4 paragr. 3	(Sostituzione carta del	Х		Х	Х	x	
	conducente)						
Art. 5 paragr. 1	(Termini controllo tecnico periodico veicolo a motore)	x	X	X	X	X	x
Art. 5 paragr. 2	(Validità certificato di revisione)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Art. 7 paragr. L,	(Validità licenza comunitaria trasporto merci su strada)	x		x	х		
Art. 7 paragr. 2	(Validità attestato del conducente)	х	Х	х	Х		
Art. 8 paragr. 1	(Validità licenza comunitaria trasporto	Х		x	Х		
	passeggeri)						

(1) Vedasi "banca dati ITER" pag. 104101.

(2) Vedasi "banca dati ITER" pag. 101527.

(3) Vedasi "banca dati ITER" pag. 104201.

sintesi Emergenza COVID-19. Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento e del Consiglio del 16 febbraio 2021, "recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui al regolamento (UE) 2020/698". Disposizioni del Regolamento 2021/267 che i paesi membri dell'unione europea hanno deciso di non applicare.





